



REGIONE  
PUGLIA



**RIPARTI**

**CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA STIPULATO AI SENSI E PER EFFETTI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO APPROVATO CON D.R. n. 800 in data 14/09/2022 – a valere sui fondi dei Progetti ammessi al finanziamento sul Programma Regionale “RIPARTI (assegni di Ricerca per riPARTire con le Imprese)” - AVVISO PUBBLICO n. 3/FSE/2021 POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 – CUP F87G22000320002**

**TRA**

Il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università' del Salento con sede in Lecce – via per Monteroni – Complesso ECOTEKNE - P.IVA 00646640755 - Cod. Fiscale 80008870752 - rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia, Prof. Vittorio Boscia, nato a Bari (BA) il 06/06/1963 c.f. BSCVTR63H06A662V, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” dell'Università del Salento, emanato nelle modifiche con D.R. n. 184 in data 11/03/2015, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Dipartimento, in esecuzione del **Decreto Direttoriale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

**E**

la **Dott.ssa \_\_\_\_\_**, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ( ), alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza italiana, di seguito anche denominato per brevità "Collaboratore alla ricerca";

**PREMESSO**

- che con D.D. n. 149 del 19/09/2023 è stato emanato il bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito dei Progetti ammessi al finanziamento sul Programma Regionale “RIPARTI (assegni di Ricerca per riPARTire con le Imprese)” - AVVISO PUBBLICO n. 3/FSE/2021 POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – CUP F87G22000320002;

- che con D.D. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti della selezione di cui innanzi;

- che è risultata vincitrice la **Dott.ssa \_\_\_\_\_**, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1:** La **Dott.ssa \_\_\_\_\_**, convenzionalmente denominata d'appresso “Collaboratore alla ricerca”, si impegna a collaborare con il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento e presso la medesima sede nello svolgimento del programma di ricerca dal titolo “La finanziabilità delle imprese oleario-vinicole pugliesi: Big Data Analytics per la Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA)” - codice progetto 0fac0e05 - Referente Scientifico Prof. Antonio Iazzi - SS.SS.DD. SECS-P/08 – P/11, Atto Unilaterale d'Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “RIPARTI (assegni di Ricerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 25 maggio 2022- Codice CUP F87G22000300002.

L'assegno, della durata di 12 mesi, decorrerà improrogabilmente dal giorno in cui viene



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Complesso Ecotekne – Palazzine  
Via per Monteroni – 73100 Lec

<http://dse.unisalento>

P.IVA: 0064664075

C.F. : 8000887075



REGIONE  
PUGLIA

PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti

**RIPARTI**

**stipulato il presente contratto, con presa di servizio in pari data.**

Il rapporto di collaborazione potrà essere rinnovato (in forma scritta) unicamente nei casi e con le modalità previste dal regolamento approvato con D.R. n. 184 in data 11/03/2015, esclusa ogni forma di tacito rinnovo o proroga. Ogni rinnovo non può avere durata inferiore all'anno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente contratto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rapporto di collaborazione instaurato col presente contratto non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento di Scienze dell'Economia e/o in altre strutture scientifiche dell'Università in base allo specifico programma di ricerca e a quanto riportato nella scheda concorsuale di dettaglio (all.to 1 - allegata al bando di selezione D.D. n. 149 del 19/09/2023).

**Nel caso specifico, così come indicato nell'Avviso Pubblico Riparti è previsto che l'assegnista di ricerca, in base agli accordi sottoscritti con le singole aziende di riferimento, debba svolgere un periodo compreso tra il 30% ed il 70% della durata complessiva dell'assegno di ricerca, presso l'azienda di riferimento del progetto.**

Eventuali altre attività di ricerca all'esterno dell'Università, invece, devono essere proposte dal Referente scientifico di riferimento ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Il Dipartimento fornisce al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Il titolare dell'assegno è tenuto ad adottare sempre procedure di lavoro sicure, conformi alla legislazione e, in particolare, prendere le precauzioni necessarie sotto il profilo sanitario e di sicurezza.

**Il titolare dell'assegno, secondo quanto previsto dal punto 18 – pagg. 4 e 5 – dell'Atto d'obbligo, dovrà fornire mensilmente al Settore Amministrativo del Dipartimento di Scienze dell'Economia una dichiarazione che attesti la costanza del rapporto di lavoro sottoscritta e controfirmata dal Responsabile di progetto. Inoltre, il titolare dell'assegno dovrà fornire a questa Amministrazione:**

- una relazione intermedia sull'attività svolta firmata dal Responsabile scientifico e dal Referente operativo del progetto;
- una relazione finale sull'attività svolta contenente gli esiti della ricerca;
- Documento riportante il giudizio sull'attività complessivamente svolta, firmata dal Responsabile scientifico e dal Referente operativo del progetto.

Qualora il programma di ricerca lo preveda, l'attività di ricerca del titolare di assegno può essere svolta all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell'arco di un anno, presso uno o più qualificate Università o Ente di ricerca. Il titolare dell'assegno dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso tali strutture. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati può essere ripetuto di anno in anno. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del 50% a carico del bilancio Dipartimentale, previo accertamento della relativa disponibilità.

**ART. 2:** I compiti attribuiti al Collaboratore alla ricerca dovranno avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.



**DSE**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Complesso Ecotekne – Palazzina C  
Via per Monteroni – 73100 Lecce



<http://dse.unisalento.it>

P.IVA: 00646640755

C.F.: 80008870752





# RIPARTI

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dalla **Dott.ssa \_\_\_\_\_** la quale non potrà quindi valersi di sostituti. L'attività di ricerca di cui trattasi dovrà essere svolta dal Collaboratore alla ricerca in condizioni di autonomia, sotto la guida e direzione del docente responsabile dell'attività di ricerca stessa.

Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento, entro i primi 10 giorni dell'ultimo mese di ciascun anno e/o entro 10 giorni successivi alla scadenza del contratto, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta, vistata dal referente scientifico.

**ART. 3:** Per le attività di cui al presente contratto al Collaboratore alla ricerca verrà corrisposto un **assegno annuo di importo pari ad € \_\_\_\_\_ oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione**, da erogare in rate mensili posticipate, pari ad un **importo annuo lordo complessivo di € \_\_\_\_\_** onnicomprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione, a valere sui fondi dei Progetti ammessi al finanziamento sul Programma Regionale "RIPARTI (assegni di Ricerca per riPARTire con le Imprese)" - AVVISO PUBBLICO n. 3/FSE/2021 POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 – CUP F87G22000320002 – UPB PROGETTI\_RIPARTI, per l'importo relativo alle mensilità residue sino alla durata complessiva di progetto pari a 18 mesi e per la parte restante a valere sui fondi FUR anni precedenti, voce di bilancio 10207001 – *Assegni di ricerca* del Bilancio Unico di Ateneo del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi di quanto previsto dall'Atto d'obbligo sottoscritto con la Regione Puglia, p.to 17 lettera d), **l'importo mensile dell'assegno, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, sale ad € 2.081,32 euro/mese per i mesi svolti in azienda nel caso in cui la stessa abbia sede in una provincia diversa dall'Università, per come previsto dal progetto.**

Al presente rapporto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13/08/1984, n. 476 e, in materia previdenziale, le norme di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni.

All'assegno di ricerca si applicano in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007 e in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12/07/2007, è integrata dall'Università, con spesa a carico del Dipartimento, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore del Collaboratore alla ricerca limitatamente al periodo di durata della collaborazione e nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca di cui trattasi; l'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

**ART. 4:** Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio all'art. 1460 e seguenti cod. civ. e al Regolamento.

In particolare, il rapporto si deve intendere risolto di diritto nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;
- violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 5 del Regolamento;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di selezione. Ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, la condizione risolutiva opera con efficacia retroattiva e scioglie fin dall'inizio il presente contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Complesso Ecotekne – Palazzina C  
Via per Monteroni – 73100 Lecce

<http://dse.unisalento.it>

P.IVA: 00646640755

C.F. : 80008870752







REGIONE  
PUGLIA

PO PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti

**RIPARTI**

effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso. Le eventuali prestazioni già rese, tuttavia, verranno compensate in quanto svolgimento di attività di fatto.

Il Collaboratore decade dal diritto all'assegno nel caso che, pur avendo sottoscritto il presente contratto, non assuma servizio nel termine stabilito, salvo ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuale differimento della data di inizio delle attività e di godimento dell'assegno verrà consentito a chi documenti di trovarsi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

**ART. 5:** Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il Collaboratore alla ricerca entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

**ART. 6:** L'attività di ricerca e l'assegno di ricerca possono essere sospesi, nei casi previsti dalla legge, per gravidanza e grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. In tali casi il Collaboratore alla ricerca è tenuto a far pervenire al Dipartimento interessato documentata richiesta.

Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

**ART. 7:** L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del collaboratore alla ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a master universitari, corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche anche se con rapporti di lavoro a tempo parziale.

L'assegno è individuale. Il beneficiario non può cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali. Il collaboratore alla ricerca, previa autorizzazione del referente scientifico, può assumere incarichi di docenza o svolgere prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale e limitata.

E' escluso l'affidamento di contratti di lavoro autonomo, anche occasionale, da parte dell'Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca. La titolarità dell'assegno di ricerca è incompatibile con i rapporti di lavoro dipendente anche part time con soggetti privati.

Il collaboratore alla ricerca può espletare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Compatibilmente con l'attività di ricerca lui assegnata e previo parere favorevole del referente scientifico e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, il collaboratore alla ricerca può partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

**ART. 8: Il Collaboratore alla ricerca dovrà svolgere un periodo di:**

**- n. 6 mesi presso l'Impresa Bosco, società cooperativa agricola con sede in Avetrana (TA), alla via Stazione n. 1, C.F. 01073950733, P.I. 01073950733, tenuto conto dell'Accordo sottoscritto con la stessa.**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Complesso Ecotekne - Palazzina C  
Via per Monteroni - 73100 Lecce



<http://dse.unisalento.it>

P.IVA: 00646640755

C.F.: 80008870752





# RIPARTI!

**ART. 9:** Il Collaboratore alla ricerca si impegna a tenere una condotta conforme alle disposizioni del “Codice Etico e di Comportamento dell’Università del Salento”, emanato con D.R. n. 226 del 20/04/2021 emesso ai sensi del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, del Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università del Salento 2021-2023 (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2021). I codici sono disponibili sul sito istituzionale di Ateneo.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile al contratto è allegato, e ne fa parte integrante, il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n 272 del 09.04.2019 e successive modifiche, che il Collaboratore alla ricerca dichiara espressamente di conoscere e di accettare con la sottoscrizione del presente contratto.

I dati personali del collaboratore saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento e trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per le finalità di realizzazione del presente contratto, conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 per come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dà il proprio consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali per fini statistici e consente che gli elementi principali del presente contratto siano resi pubblici sul sito web di Ateneo, in ottemperanza all’obbligo sancito dall’art.15 del D.Lgs. n. 33/2013 recante disposizioni in materia di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

Per esercitare i diritti sui propri dati (rettifica-integrazione) è possibile scrivere al responsabile del trattamento dei dati <https://www.unisalento.it/privacy>.

La registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte II, della Tariffa del D.P.R. 131/86, con spese a carico del **Dott.ssa** \_\_\_\_\_.

**Il Direttore di Dipartimento**  
*(Prof. Vittorio Boscia)*

**Il Collaboratore alla Ricerca**  
*(Dott.ssa \_\_\_\_\_)*

Firmato digitalmente da:  
BOSCIA VITTORIO  
Firmato il 30/10/2023 09:49  
Seriale Certificato: 2086802  
Valido dal 15/01/2023 al 15/01/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ECONOMIA

Complesso Ecotekne – Palazzina C  
Via per Monteroni – 73100 Lecce



<http://dse.unisalento.it>

P.IVA: 00646640755

C.F. : 80008870752



